



**ISTITUTO REGIONALE
PER IL CREDITO
ALLA COOPERAZIONE**
Istituita Persona giuridica pubblica
Istituita con L.R. 7/2/1963 n.12
P.IVA 00549700821

90144 Palermo – Via Ausonia, 83
Telefono (091) 7461111
Telex 910227 IRCAC I
Fax (091) 209247
E-mail posta@ircac.it
PEC: ircac@pec.it
Sito web <http://www.ircac.it>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Palermo, lì

Oggetto: IRCAC – Collegio dei Revisori - Verbale n.419 del 14 luglio 2016

**I . R . C . A . C .
PALERMO**

16/12/2016

Prot. N. U/PRES/0010941/16



All'Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo
Via degli Emiri, 45
90135 PALERMO

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 5 Vigilanza
U.O.B. 5.2 Vigilanza Enti, Aziende e Istituti
Regionali
VIA Notarbartolo, 17
90141 PALERMO

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

Al Collegio Straordinario dei Revisori
SEDE

Con riferimento alla nota di codesto Assessorato prot. n. 39353 del 27/7/2016 e al verbale in oggetto relativo alla verifica e asseverazione delle schede di cui alle Circolari n. 14 del 25/5/2016 e n. 17 del 22/6/2016, nel quale il Collegio non ha proceduto all'asseverazione di alcune schede o ha evidenziato alcune criticità, si rassegnano le seguenti considerazioni e chiarimenti:

• **Scheda n. 2 – SPESE PER IL PERSONALE**

Il Collegio dei revisori ha asseverato la scheda aggiungendo la seguente notazione "Si evidenzia che il premio di produttività (VAP) non viene erogato dal 2006".

Si precisa che nelle voci impegni 2015 e previsione 2016, della scheda in questione, non è ricompreso il premio di produttività ex art.41 del CCNL settore credito in quanto lo stesso non è stato liquidato al personale dipendente. A data

9/5

corrente è pendente, presso la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Palermo, una vertenza giudiziaria. In ogni caso l'eventuale liquidazione non comporta lo sfioramento del limite annuale calcolato nella stessa scheda.

• **Scheda n. 3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

Il Collegio dei Revisori non ha asseverato la scheda con la seguente motivazione: *"Non si assevera in quanto non si condivide la posizione dell'Istituto"*.

Si ritiene che l'Istituto debba applicare la normativa indicata nella superiore scheda nonché quella del nuovo Codice degli Appalti Pubblici e delle Linee Guida pubblicate dall'ANAC.

Si manifesta, pertanto, la volontà di procedere alla verifica ed al rispetto dei parametri CONSIP per l'acquisto di beni e servizi. Si procederà, inoltre, alla rinegoziazione dei contratti di fornitura in essere o già aggiudicati per addivenire ad una riduzione degli importi degli stessi.

• **Scheda n. 6 – FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE**

Il Collegio dei Revisori non ha asseverato la scheda con la seguente motivazione: *"Non si può asseverare in quanto non si condivide la posizione dell'Istituto"*.

Si precisa che in ossequio al dettato legislativo di cui all'art. 18 della L. R. n.11/2010, questo Istituto ha costituito, per l'esercizio 2011, con delibera commissariale n. 2908 dell'1/2/2012, valutata positivamente dall'Organo tutorio e dichiarata esecutiva, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato del Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 CCRL Area Dirigenza, pur non potendo usufruire delle risorse indicate dal suddetto articolo.

Si osserva che il Fondo istituito in IRCAC, per il trattamento accessorio del Direttore Generale, si alimenta unicamente con l'accantonamento deliberato ogni anno dall'Organo di Amministrazione, non anche con le risorse di cui all'art. 66 del CCRL 2002/2005 previste per il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione Regionale (iniziale dotazione finanziaria a carico del bilancio regionale, cui si aggiungono eventuali maggiorazioni, somme derivanti dalle sponsorizzazioni ex art. 43 della L. n. 449/97, importo annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio dall'1/01/2006, importi non attribuiti ai dirigenti per effetto della graduazione dell'indennità di risultato nell'anno precedente).

Il suddetto importo destinato ad alimentare il Fondo in questione è stato determinato, anno per anno, sulla base dell'importo annuale della retribuzione di

CS

posizione di parte variabile quale essa risulta dall'art. 64 CCRL Area Dirigenza e del 30% di quest'ultima (art. 65) quale massima retribuzione di risultato riconoscibile in presenza di una positiva e complessiva valutazione degli obiettivi. Quanto sopra per permettere la corresponsione al Direttore Generale della retribuzione in tutti i suoi elementi costitutivi e sostanziali, così come previsto dal CCRL 2002/2005.

Si ritiene, pertanto, che non essendoci identità tra le risorse che costituiscono ed alimentano il Fondo ex art. 66 CCRL 2002/2005 e quella che alimenta il Fondo istituito, a tal fine, dall'Ircac, sembrerebbe che, per oggettiva mancanza dei presupposti giuridici, come sopra dimostrato, non sia possibile applicare l'art. 20 della L.R. n. 9/2013, poiché operando diversamente si realizzerebbe un fine diverso da quello voluto dal legislatore. Conseguentemente, alla luce di tutto quanto precede, sembrerebbe legittimo confermare che il valore del predetto Fondo per il finanziamento della retribuzione di parte variabile (posizione e risultato), venga calcolato sulla base dell'importo annuale della retribuzione di posizione di parte variabile, quale essa risulta dall'art. 64 CCRL Area Dirigenza e del 30% di quest'ultima (art.65), quale massima retribuzione di risultato teoricamente riconoscibile in presenza di una positiva e complessiva valutazione degli obiettivi. Le minori somme eventualmente non erogate, in conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi, costituiranno sempre economie di spesa recuperabili.

Diversamente operando, con la riduzione del Fondo per il trattamento accessorio del Direttore Generale attraverso un minor apporto prelevato dall'unica risorsa dell'Istituto, si darebbe luogo ad una diminuzione della retribuzione dell'unico dipendente cui si applica il CCRL 2002/2005, diversamente da quanto voluto dalla ratio della legge, che ha disposto la riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse che alimentano il Fondo ex art. 66 CCRL 2002/2005 e non certamente l'immediata e diretta riduzione delle retribuzioni dei dirigenti dell'Amministrazione Regionale, la quale può attuarsi in base a criteri meritocratici e di valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

• **Scheda n. 11 – SPESE PER CONSUMI**

L'Organo di Controllo interno non ha asseverato la scheda con la seguente motivazione: *"Non si assevera in quanto non compilato"*.

Probabilmente il Collegio dei Revisori è incorso in un errore materiale, visto che la scheda risulta regolarmente compilata.

Si precisa che l'Istituto sta provvedendo a verificare tutte le spese indicate nella scheda, relative alle comunicazioni cartacee, utenze telefoniche, utenze elettriche e conservazione degli atti, dal 2011 ad oggi, al fine di valutare se si siano realizzate riduzioni e, in caso negativo, operare fin da adesso in modo da abbassarle entro i parametri di cui alla citata delibera di Giunta n.317/2012.

• **Scheda n. 12 – RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI**

Il Collegio dei Revisori ha asseverato la scheda, aggiungendo la seguente notazione: *"Bisogna adeguare anche ai sensi della L.r.n.8/2016 art.14"*.

Si rileva che il quesito sopra riportato, trae origine dal punto 16 della delibera di Giunta Regionale di Governo n.207/2011 che, però, al punto 19 così recita *"di fare, comunque, salvi tutti i contratti in essere alla data di adozione della presente deliberazione che conseguentemente mantengono inalterati i propri effetti sino alla loro naturale scadenza"*.

Lo stesso concetto di cui al citato punto 19, è stato espressamente ripreso dalla Circolare n.10 del 2/5/2011 a firma dell'Assessore all'Economia, laddove, al punto 16 viene specificato quanto segue: *"Si ribadisce quanto sancito al punto 19 dell'Atto di indirizzo, nel quale sono fatti salvi tutti i contratti in essere alla data di adozione della presente deliberazione che, conseguentemente mantengono inalterati i propri effetti sino alla loro naturale scadenza"*.

In ogni caso, si evidenzia che i contratti a tempo indeterminato del personale IRCAC, fanno riferimento a contratti collettivi nazionali di lavoro (specificatamente del settore credito) e che gli stessi non subiscono alcun rinnovo dal 2005 a causa della mancata definizione dell'iter inerente l'applicazione dell'art.31 della L.R. n. 6/1997, da parte degli Organi della Regione Siciliana.

Si ritiene, altresì, ad abundantiam, che la superiore direttiva debba considerarsi assorbita dalla previsione legislativa di cui all'art. 14 della L. R. n. 8/2016 per la quale l'Istituto è, a data corrente, ancora in attesa di riscontro ai quesiti posti al Dipartimento Attività Produttive.

CU

• **Scheda n. 14 – BUONI PASTO**

Il Collegio dei Revisori ha asseverato la scheda, aggiungendo la seguente notazione: *"Come già evidenziato nelle schede del precedente anno è stato superato il limite, non si è proceduto a nessun adeguamento"*.

Con riguardo all'argomento della scheda in discorso ed alla notazione del Collegio, si ribadisce quanto era stato, già lo scorso anno, evidenziato nell'analoga scheda, ossia la mancanza di requisiti che identifichino l'IRCAC tra i destinatari dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012. Pertanto, fintantoché non vi sia una norma (nazionale o regionale) che, nella sua sfera di applicazione, includa anche enti come l'Ircac (ente pubblico economico), l'Istituto non è tenuto alla riduzione dei buoni pasto, così come richiesto dal citato art. 5 del D.L.95/2012 che, invece, si rivolge – senza ombra di dubbio alcuno - alle PA inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art.1 c.2 della Legge n. 196/2009.

Per quanto riguarda le mancate asseverazioni delle schede nn. 3 e 6, si riterrebbe utile che il Collegio Straordinario dei Revisori nell'affermare che *"non si assevera in quanto non si condivide la posizione dell'Istituto"*, espliciti i motivi della mancata condivisione. Ciò in quanto una motivazione esaustiva, è necessaria e

obbligatoria ai fini della validità dell'atto o provvedimento amministrativo (cfr. art. 3 comma 1 L. 7/8/90 n.241 e s.m. e i.).

Si ritiene, infine, che le superiori considerazioni, valutazioni e chiarimenti forniti siano esaustivi, alla luce della normativa vigente, per il superamento delle criticità rilevate dal Collegio dei Revisori e si porgono distinti saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. A. Carullo)

